

COPIA

AZIENDA SPECIALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
PENSIONATO PER ANZIANI "CASA DEL SORRISO"
COMUNE DI ANDORNO MICCA
PROVINCIA DI BIELLA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

N. 2

Oggetto: Adesione alla costituzione della Associazione Rsa Biellesi (ARBI) e approvazione Statuto

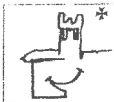
L'anno duemilaventisei addì diciotto del mese di Marzo alle ore 14:00 nella sala delle adunanze, previa regolare convoca e l'osservanza di tutte le formalità prescritte, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della A.S.S.S.A. Pensionato per anziani "Casa del Sorriso".

Sono presenti i consiglieri:

1) Francesco FRANCESCA GHERRA	Presidente
2) Edoardo MAGENGA	Vice-Presidente
3) Claudia MODA	Consigliera
4) Luca FORGNONE	Consigliere

Il Presidente Francesco FRANCESCA GHERRA constata che l'adunanza odierna è stata regolarmente convocata, che è presente il numero legale e quindi che è validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno. Mette quindi in trattazione l'oggetto sopra indicato.

Ai sensi dello Statuto dell'Azienda il presente verbale è redatto dal Direttore sig. GianLuca ENRICO.



RELAZIONE DEL PRESIDENTE E DEL DIRETTORE

Il Presidente dà la parola al Direttore.

Il Direttore illustra ai presenti la situazione delle RSA del territorio biellese nel contesto regionale e nazionale sottolineando quanto si è fatto negli anni trascorsi relativamente ad una rappresentatività di sistema piuttosto che di singolo Ente.

A tal proposito comunica di come sia nata la volontà da parte di molte realtà biellesi, in particolare del Terzo settore senza scopo di lucro, di riunirsi in una Associazione ETS che a tutti gli effetti potrà nel futuro rappresentare le numerose istanze criticità opportunità e progetti del settore.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sentita l'ampia e dettagliata relazione a cura del Direttore;

Considerando le numerose interlocuzioni ed incontri degli ultimi mesi tra le diverse strutture interessate alla quale hanno partecipato il Direttore e il Presidente;

Dopo ampia e partecipata discussione da parte di tutti i presenti;

Con espressione unanime palese;

DELIBERA

- Di aderire alla costituzione della Associazione Rsa Biellesi denominata in acronimo ARBI con sede in Biella
- Di approvare lo schema di Statuto allegato alla presente (all.n.1)
- Di dare mandato al Presidente di compiere ogni atto necessario alla costituzione della su citata Associazione e al versamento della quota definita per il patrimonio della associazione.

Delibera inoltre di dichiarare il presente atto, con separata votazione favorevole unanime resa in forma palese, immediatamente eseguibile.



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

Il Verbalizzante

f.to Francesco FRANCESCA GHERRA

f.to GianLuca ENRICO

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Il Presidente



A.S.S.S.A.
Pensionato per anziani
"Casa del Sorriso"
Andorno Micca (BI)

Il Verbalizzante

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ R.P.

La presente deliberazione viene pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio informatico
del Comune di Andorno Micca per gg.15 consecutivi

dal _____ al _____

L'addetto alla pubblicazione

Il Segretario Comunale

Andorno Micca li

STATUTO

della **"ASSOCIAZIONE RSA BIELLESI E.T.S." siglabile "ARBI E.T.S."**

ART. 1 - Esiste, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, una Associazione denominata **"ASSOCIAZIONE RSA BIELLESI E.T.S." siglabile "ARBI E.T.S."**

SEDE

ART. 2 - L'Associazione ha sede in Biella.

OGGETTO

ART. 3 - L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati nell'ambito di:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1 commi 1 e 2 Legge 8 novembre 2000 n. 328 nonché interventi, servizi e prestazioni ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e della Legge 22 giugno 2016 n. 112;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- servizi strumentali ad enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al 70% (settanta per cento) da enti del Terzo Settore,

a norma dell'art. 5 comma 1 lettere a), d), i), m) del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione che, riunisce le Case di Riposo (qualificate come ETS e/ovvero come Associazioni Riconosciute/Fondazioni senza scopo di lucro) e gli altri soggetti aderenti - comunque denominati

- persegue i seguenti scopi:

- a) coordinare nel rispetto dell'autonomia dei singoli iscritti l'attività degli Associati;

- b) promuovere e curare, su iniziativa autonoma o su proposta degli Associati, lo studio di interventi nel campo socio-assistenziale a favore degli anziani, anche tramite attività di sensibilizzazione sulle problematiche connesse;

- c) valutare i problemi di carattere generale attinenti alle attività degli Associati, promuovendo soluzioni comuni anche attraverso strumenti informativi, convegni, gruppi di studio;

- d) attivarsi presso gli enti locali, le strutture sanitarie, assistenziali e assicurative, presso le forze politiche, le

organizzazioni sindacali, gli organi di informazione e qualsiasi altro ente o associazione, al fine di promuovere interventi a favore degli Associati, e dell'adozione di specifici provvedimenti nelle materie di interesse;

e) intrattenere rapporti di collaborazione, di studio, di scambio di dati ed esperienze operative con gli organi di cui al punto d), con le Associazioni analoghe e/o di volontariato che operano nel campo dei servizi socio-sanitari, con le Associazioni Nazionali e Regionali di altri Enti Pubblici e con l'Associazione Regionale che raggruppa i Segretari-Direttori delle Case di Riposo pubbliche e private;

f) promuovere iniziative rivolte alla formazione e all'aggiornamento del personale assunto dalle associate;

g) creare e/o mettere a disposizione servizi di interesse per l'attività degli Associati, offrendo loro, anche tramite la stipula di idonee convenzioni:

- assistenza nella realizzazione di attività di natura giuridica ed amministrativa;

- assistenza e consulenza contabile e fiscale;

- attività di formazione attraverso la realizzazione di corsi specifici su materie di interesse per il settore socio-sanitario, sia in ambito residenziale che domiciliare;

- produzione di materiale informativo, anche di carattere normativo, da realizzarsi mediante opuscoli informativi e volumetti, anche periodici e/o in formato digitale, relativo agli argomenti di interesse degli Associati;

h) creare, promuovere e gestire nuovi modelli di assistenza per anziani e persone con disabilità anche con la progettazione tecnica e di interventi mirati all'organizzazione di servizi a sostegno degli stessi, sia di natura residenziale che domiciliare;

i) organizzare e proporre nuovi modelli di integrazione sociale finalizzati al sostegno delle fasce deboli con particolare riferimento alla domiciliarità;

l) allestire, organizzare e gestire eventi quali convegni, congressi con lo scopo di promuovere e sensibilizzare sul tema della cura per gli anziani;

m) promuovere e concludere convenzioni a favore degli Associati ai fini della fornitura di beni e servizi di qualsivoglia natura;

n) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata, ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguire il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

o) l'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività

principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo.

L'Associazione può, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale.

In nessun caso il numero degli E.T.S. può essere inferiore al 70% (settanta per cento) degli associati.

E' consentito lo svolgimento di attività ulteriori purchè secondarie e strumentali allo scopo di finanziare le attività istituzionali di interesse generale nei limiti consentiti dall'art. 6 D.Lgs. 117/2017.

Per le citate finalità l'associazione non potrà svolgere attività diverse ad eccezione di quelle direttamente connesse o accessorie a quella istituzionale, ribadita l'esclusione di ogni finalità lucrativa, politica e/o sindacale.

DURATA

ART. 4 - L'Associazione ha durata illimitata.

PATRIMONIO

ART. 5 - Il patrimonio è costituito:

- dal versamento di quote associative;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, oblazioni, donazioni e/o lasciti;
- dall'utile derivato dalle attività istituzionali e connesse;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
- dai redditi derivanti dalla gestione del patrimonio e dallo svolgimento di attività secondarie e strumentali nei limiti di legge.

Il patrimonio dell'associazione con gli eventuali utili od avanzi di gestione è destinato integralmente al perseguimento dei fini istituzionali.

Non può essere ripartito nè distolto in qualunque forma dalla sua destinazione sia durante la vita che all'atto dello scioglimento dell'associazione. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le attività indicate all'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

ESERCIZI

ART. 6 - L'esercizio finanziario inizia al 1° gennaio di ogni anno e si chiude al 31 dicembre.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo, composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa se i limiti dimensionali lo permettono. Inoltre, il Consiglio Direttivo

predispone anche il bilancio previsionale.

Si applicano gli articoli 13, 14 e 15 del D. Lgs. 117/2017 ricorrendone i presupposti e in quanto compatibili.

Il bilancio di esercizio verrà redatto in conformità alla modulistica definita con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, e depositato presso il R.U.N.T.S..

In conformità all'art. 8 del D. Lgs. 117/2017 è vietata la distribuzione di utili e avanzi di gestione. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le attività indicate al comma 3 della disposizione richiamata.

AMMISSIONE E QUOTA ASSOCIATIVA

ART. 7 - Possono far parte dell'Associazione le Case di Riposo pubbliche e private e le Associazioni di Promozione Sociale e di Volontariato, purché qualificate ETS che, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento, che siano stati ammessi con deliberazione di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo a seguito di domanda. Tutti i soci contribuiscono con una quota associativa, da versarsi all'atto dell'adesione o, in caso di rinnovo entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

L'ammontare della quota è stabilito dal Consiglio Direttivo. Tutti gli associati godono dei medesimi diritti.

La quota associativa non è trasferibile per atto tra vivi nè per causa di morte.

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

ART. 8 - La qualità di socio si perde:

a) per recesso, che deve essere notificato con lettera di dimissioni al Presidente;

b) per esclusione qualora:

- il socio manifesti comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione o si renda responsabile di gravi manchevolezze o subisca sanzioni penali;

- il socio non versi la quota associativa entro il termine fissato nel sollecito dal Segretario.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il recesso o l'esclusione non danno diritto al rimborso di quote o somme a qualsiasi titolo versate e non dispensano dal pagamento di debiti contratti in precedenza con l'Associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 9 - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo.

ASSEMBLEE ORDINARIA E STRAORDINARIA

ART. 10 - Le Assemblee dei soci sono ordinarie o straordinarie:

- l'Assemblea ordinaria approva il bilancio di esercizio, nomina il Consiglio Direttivo e l'Organo di Controllo;
- fornisce, quando richiesta, pareri consultivi e delibera su quanto altro venga sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo. Essa è convocata dal Presidente in relazione alle esigenze associative e comunque almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e ogni quattro anni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo salvo diversa disposizione statutaria;
- l'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo, sulla messa in liquidazione dell'associazione e sull'eventuale adozione del regolamento interno.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta lo reputi il Consiglio Direttivo. L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria potrà altresì essere convocata su domanda motivata di almeno un terzo degli associati.

Le Assemblee ordinarie o straordinarie sono convocate presso la sede sociale o in altro luogo da stabilirsi, in Italia mediante invio agli associati di lettera, telegramma, telefax, e-mail etc., almeno 10 giorni prima di quello fissato per la convocazione. L'avviso relativo sarà altresì esposto all'interno dei locali della sede.

L'Assemblea ordinaria delibera in prima convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei componenti ed in seconda convocazione col voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti l'Associazione ed in seconda convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) degli associati presenti ad eccezione delle deliberazioni aventi ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio per le quali sarà necessario il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano (tenendo conto dell'anzianità di carica).

Ogni socio può farsi rappresentare alle assemblee da altro socio mediante semplice delega scritta. Ciascun socio non può ricevere più di tre deleghe per ciascuna assemblea.

E' ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano nel rispetto del metodo collegiale anche esclusivamente mediante

mezzi di telecomunicazione a condizione:

- 1) - che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare con tutti i mezzi ritenuti necessari od opportuni l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati;
- 2) - che sia consentito al Presidente ed a tutti gli altri soggetti partecipanti alla riunione, ivi compresi consiglieri ed eventualmente organo di controllo, se nominato, di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- 3) - che tutti i partecipanti possano seguire e partecipare alla discussione in tempo reale e facendo verbalizzare i propri interventi;
- 4) - che nell'avviso di convocazione l'Organo Amministrativo possa indicare che l'assemblea si terrà anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione e comunque possa indicare le modalità di collegamento con facoltà di fornire le specifiche tecniche (piattaforma telematica, eventuali credenziali, link ecc.) anche in momenti successivi;
- 5) - che in difetto di uno o più dei presupposti di cui sopra il Presidente possa dichiarare non regolarmente costituita la riunione assembleare.

Verificandosi tali requisiti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante, onde consentire la regolare stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 11 - Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri tutti nominati dall'Assemblea Ordinaria esclusivamente tra gli associati ovvero tra gli appartenenti (o mandatari) degli enti associati.

I membri del Consiglio direttivo non devono incorrere nelle cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 C.C. e possedere specifici requisiti di onorabilità e di indipendenza previsti dai Codici di comportamento di reti associative del Terzo Settore.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica per quattro esercizi ovvero per la più breve durata stabilita dall'assemblea al momento della nomina e sono rieleggibili.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare per qualsiasi causa uno o più consiglieri i restanti provvederanno a sostituirli con apposita deliberazione.

I Consiglieri così nominati resteranno in carica fino alla successiva assemblea che provvederà a confermarli od a sostituirli per la durata residua degli altri componenti il Consiglio Direttivo.

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la

gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione nulla escluso od eccettuato.

Il Consiglio Direttivo delibera inoltre sull'ammissione/esclusione dei soci e sulla misura delle quote associative.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri e delibera sugli argomenti di competenza, a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità di voti prevarrà il voto espresso dal Presidente soltanto qualora il Consiglio risulti composto da più di due membri.

Il Consiglio Direttivo nomina il proprio Presidente, il Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere ed eventualmente uno o più Consiglieri Delegati.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio direttivo si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi tali requisiti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante la riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul relativo libro sociale.

Il Consiglio Direttivo qualora lo ritenga necessario adotta uno o più regolamenti interni contenenti le regole interne per il miglior funzionamento dell'Ente.

RAPPRESENTANZA

ART. 12 - La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e davanti ad ogni ordine e grado di giurisdizione spetta al Presidente ed in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere non ha poteri di rappresentanza e provvede alle incombenze finanziarie dell'Associazione, dando esecuzione di volta in volta alle decisioni del Consiglio Direttivo in materia.

Il Segretario, a sua volta privo di poteri di rappresentanza, provvede ad una ordinata gestione amministrativa.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 13 - L'Organo di controllo, se nominato - volontariamente o per superamento dei limiti - consiste in un Sindaco Unico o in un Collegio Sindacale composto di 3 (tre) membri iscritti nel Registro dei Revisori Legali che durano in carica 4 (quattro) esercizi e sono rieleggibili. I componenti l'Organo di Controllo sono nominati dall'Assemblea Ordinaria dei soci.

L'organo di controllo vigila sulla gestione finanziaria dell'Associazione, sull'osservanza della Legge e dello statuto,

accerta la regolare tenuta della contabilità e del bilancio. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a norma degli artt. 5-6-7-8 del D. Lgs. 117/17 e attesta che il bilancio sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 della medesima disposizione. L'Organo di Controllo può procedere ad atti di ispezione e di controllo anche chiedendo ai membri del Consiglio Direttivo informazioni sull'andamento della gestione o su specifici affari. In caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 D. Lgs. 117/2017 esercita infine la revisione legale dei conti.

PRESTAZIONI VOLONTARIE

ART. 14 - L'attività dell'associazione è svolta anche attraverso prestazioni personali, volontarie, spontanee e gratuite da parte di volontari aventi i requisiti di cui al comma 5 dell'art. 117/2017 esclusivamente per fini di solidarietà. Esse non possono essere retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

E' previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata se regolarmente documentate e contenute nei limiti preventivamente fissati.

I soggetti che prestano la loro attività volontaria debbono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonchè per la responsabilità civile verso i terzi. I medesimi soggetti devono inoltre essere iscritti in apposito registro tenuto dall'Associazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 15 - In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea in sede straordinaria provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.

In caso di estinzione dell'Associazione per qualunque causa la stessa ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio previo parere favorevole dell'Ufficio Regionale del R.U.N.T.S. ad altro ente del terzo settore come stabilito dal Consiglio Direttivo in conformità all'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 16 - Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile in materia di Associazioni riconosciute ed alle norme in materia di E.T.S. (D.Lgs. 117/2017) queste ultime in quanto riferibili al tipo Associazione.